

Srl: obbligo nomina Organo di controllo

Molti uffici del Registro delle imprese, prima di comunicare la carenza al tribunale, stanno inviando una **lettera di sollecito** alle srl che, pur avendo l'obbligo giuridico di nominare l'organo di controllo o il revisore, non vi hanno provveduto nell'assemblea di approvazione del bilancio 2022. Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese provvederanno alla segnalazione della carenza ai competenti tribunali ai sensi dell'art. 2477 comma 5 c.c.

In pratica molti Conservatori (soprattutto nel Triveneto) stanno provvedendo a dare una sorta di "ultimatum" alle srl che non hanno provveduto agli obblighi le quali, se non provvederanno a inviare al Registro delle imprese il verbale di assemblea che dimostri l'**avvenuta nomina** del sindaco unico o del revisore entro un determinato termine (in genere 30 giorni dopo l'avviso) segnaleranno l'**omissione** al competente tribunale.

A riguardo appare opportuno ricordare i termini della vicenda.

Ai sensi dell'art. 379 (più volte emendato) del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovevano "provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma (comma 1 dell'art. 2477 c.c., ndr) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

In pratica le società che, nell'ambito dei bilanci relativi all'esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi oggetto di analisi **uno dei tre parametri** previsti

dall'art. 2477 c.c., nel corso dell'assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022 dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.

I parametri sono noti: totale attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità.

Va evidenziato a riguardo che le segnalazioni al Registro delle imprese riguarderanno solo le società che avendo superato per **due esercizi** uno dei parametri (anche diversi nei due anni) non abbiano provveduto alla nomina, mentre nessuna segnalazione sarà effettuata nei casi in cui l'obbligo di nomina scaturisca dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del consolidato o quando essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso in cui la segnalazione del Registro delle imprese pervenga al tribunale competente, sulla base della sede legale della società, esso provvederà alla nomina decidendo, in primo luogo, il **tipo di controlli** a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore), stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta sia ai controlli di cui all'art. 2403 c.c., sia alla revisione legale (nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente a quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore).

Inoltre, il tribunale deciderà il **professionista** da nominare e il relativo **compenso**, presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012 (parametri, peraltro, in via di modificazione).

Ci si chiede però come il tribunale sceglierà i soggetti da nominare. A riguardo quasi tutti i tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti

contabili l'**elenco** dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle srl, da cui saranno attinti i nominativi proposti.

Ovviamente, per poter svolgere l'attività di revisione, il dottore commercialista o l'esperto contabile dovrà essere iscritto anche al **registro dei revisori**. Nel caso di nomina di un sindaco unico (o di un collegio sindacale) con funzioni di revisione i professionisti, oltre che iscritti al registro dei revisori, dovranno invece risultare iscritti nella **sezione A** dell'albo dei dottori commercialisti.

Un'ultima considerazione pare opportuna. Il soggetto nominato, prima di accettare l'incarico, dovrà verificare, oltre alla **congruità** del compenso, anche la propria posizione di **compatibilità** rispetto alla nomina, analizzando la propria indipendenza nei confronti della società nel quale si appresta a svolgere la funzione di sindaco o di revisore. Nel caso di sindaco-revisore la compatibilità dovrà essere valutata in relazione all'art. 2399 c.c. e alle norme di comportamento del collegio sindacale, nonché se revisore rispetto agli artt. 10, 10-*bis* e 10-*ter* del DLgs. 39/2010 e al recente **Codice etico** del revisore emanato nel 2023. Solo al DLgs. 39/2010 e al Codice etico dovranno invece far riferimento i meri revisori.

(MF/ms)